



## **COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO**

Provincia di **NOVARA**

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

(Aggiornamento e revisione del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 25/06/2007 e successivamente modificato con Delibere di Consiglio Comunale n. 28 del 26.04.2010, n. 11 del 20/06/2016, n. 27 del 30.09.2022 ).

**Approvazione: Delibera Consiglio Comunale n. .... del .....**

## **ELENCO :**

- **CAPITOLO 1 (Proprietà-Divisione-Sorveglianza e Pulizia Cimiteri)**
- **Art. 1** (Normativa)
- **Art. 2** (Proprietà Cimiteri)
- **Art. 3** (Sorveglianza)
- **Art. 4** (Pulizia-Manutenzione)
- **Art. 5** (Orari)
- **CAPITOLO 2 (Sepolture Private nei Cimiteri)**
- **Art. 6** (Campi Comuni)
- **Art. 7** (Loculi)
- **Art. 8** (Tombe di Famiglia/Cappelle/Sepolture Individuali)
- **Art. 9** (Cellette Cinerarie/Ossario)
- **Art. 10** (Casi Speciali)
- **Art. 11** (Concessioni in Scadenza relative ai Loculi-Tombe di famiglia-Cappelle)
- **Art. 12** (Mantenimento delle Concessioni Perpetue)
- **Art. 13** (Manutenzione)
- **Art. 14** (Durata - Estinzione di Concessioni Cimiteriali)
- **Art. 15** (Revoca - Decadenza Concessioni Cimiteriali)
- **CAPITOLO 3 (Servizi Cimiteriali)**
- **Art. 16** (Esumazioni)
- **Art. 17** (Estumulazioni)
- **Art. 18** (Trasporti)
- **Art. 19** (Permessi)
- **Art. 20** (Tempi di seppellimento)
- **CAPITOLO 4 (Gestione Interna Cimitero)**
- **Art. 21** (Doveri del Custode)
- **Art. 22** (Locale Deposito)
- **Art. 23** (Disposizioni per il Seppellimento)
- **CAPITOLO 5 (Cremazione e modalità per il rilascio dell'Autorizzazione e affidamento delle Ceneri)**
- **Art. 24** (Impianto di Cremazione)
- **Art. 25** (Autorizzazione alla Cremazione)
- **Art. 26** (Rilascio Autorizzazione alla Cremazione)
- **Art. 27** (Destinazione delle Ceneri)
- **Art. 28** (Affidamento e dispersione Ceneri)
- **Art. 29** (Mancata individuazione Affidatario)
- **Art. 30** (Iscrizione ad Associazione)
- **Art. 31** (Dispersione Ceneri)
- **Art. 32** (Consegna e affidamento Ceneri)
- **Art. 33** (Identità Ceneri)
- **Art. 34** (Conservazione dell'Urna)
- **Art. 35** (Recesso dell'Affidamento- Rinvenimento di Urna)
- **Art. 36** (Vigilanza sanzioni)
- **Art. 37** (Contenuto Urna)
- **Art. 38** (Istituzione del registro della Cremazione)
- **CAPITOLO 6 (Disposizioni generali e Contravvenzioni – Norme Finali)**
- **Art. 39** (Diritto alla Sepoltura)
- **Art. 40** (Contravvenzioni)
- **Art. 41** (Trasporto di Salma-Resti-Ceneri da e per l'Estero)
- **Art. 42** (Concessioni in Scadenza)
- **Art. 43** (Norme Finali)

## **CAPITOLO 1**

### **PROPRIETA', DIVISIONE, SORVEGLIANZA E PULIZIA DEI CIMITERI, ORARI.**

#### **Art. 1**

*(Normativa)*

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, al D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, della L.R. Piemonte n. 20 del 31/10/2007, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **Art. 2**

*(Proprietà Cimiteri)*

I cimiteri di proprietà comunale sono **due**: il primo nel capoluogo, il secondo alla frazione di Glisente.

Il Cimitero di **CAPOLUOGO**, si compone di:

- a) Campi comuni per le sepolture ordinarie;
- b) Loculi capaci di un solo feretro;
- c) Zone monumentali per i tempietti ed i sepolcreti privati;
- d) Cappelle e tombe di famiglia;
- e) Ossario comune;
- f) Aree per tumulazione a due posti perpendicolari;
- g) Aree per tumulazione a due posti paralleli;
- h) Cellette ossari per resti mortali e/o urne cinerarie.
- i) Cinerario Comune.

Il Cimitero di **GLISENTE**, si compone di:

- a) Campi comuni;
- b) Loculi capaci di un solo feretro;
- c) Cappelle e tombe di famiglia.

#### **Art. 3**

*(Sorveglianza)*

- a) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- b) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V della parte I del D.L.g.s. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.
- c) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 48, comma 3, D.L.g.s. 18 agosto 2000, n. 267.
- d) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al citato titolo V della parte I del D.L.g.s. 18 agosto 2000, n. 267 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.



- e) Non è permessa l'entrata dei veicoli nel Cimitero ad eccezione dei veicoli adibiti alla esecuzione di lavori.
- f) E' proibito l'accesso alle persone che hanno con sè cani od altri animali domestici a quelle che trovansi in stato di ubriachezza e quelle che non presentano aspetto o comportamento confacente al pubblico decoro.
- g) E' proibito scalare il muro di cinta, scavalcare i cancelli e i contorni rialzati delle sepolture. Il Comune avrà cura che all'interno di cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose ed è esonerato da ogni responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- h) Chiunque causi danni a persone e cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
- i) Nei Cimiteri si dovrà sempre serbare un contegno decoroso, astenersi dal fumare, dal cantare e dal commettere atti contrari alla decenza. Non si dovranno disturbare i dolenti che stanno in meditazione o in preghiera. E' vietato sedersi, sdraiarsi sull'erba, sporcare, deteriorare e in qualunque modo recar danno alle sepolture, ai fiori, alle decorazioni delle sepolture e ai muri.
- l) E' permesso alle famiglie dei defunti di deporre sulle fosse fiori e ghirlande, coltivarvi fiori ed arbusti purché non raggiungano un'altezza maggiore di metri uno.
- m) Quando i fiori e gli arbusti, che le famiglie dei defunti hanno facoltà di piantare e coltivare sulle sepolture, sporgessero dal perimetro di esse o superassero l'altezza prescritta, l'Autorità municipale inviterà le famiglie a regolarsi nella giusta misura, in caso di inadempimento, procederà d'ufficio ponendo le spese relative a carico degli interessati.

#### **Art. 4**

##### *(Pulizia-Manutenzione)*

- a) Tutte le erbe che cresceranno nei Cimiteri saranno tagliate e conferite negli appositi contenitori posti all'interno dell'area cimiteriale.
- b) Il viale d'accesso e di circolazione interna dei Cimiteri, gli intervalli che separano le sepolture tanto comuni che private e ogni parte dei Cimiteri stessi devono essere sgombri e mantenuti in perfetto stato di manutenzione. La loro manutenzione sarà tenuta dal personale del Comune o ditta incaricata. Nessun oggetto potrà essere asportato dai Cimiteri senza avere debitamente informato il custode.
- c) La manutenzione dei monumenti, colombari, edicole, tombe di famiglia e qualunque altro ricordo, resta ad esclusivo carico dei rispettivi concessionari od eredi e ad essi si sostituirà il Comune con diritto di piena rivalsa o rimborso quando, chiamati a provvedere alla manutenzione, restauro e pulizia, i concessionari od eredi, si rifiutassero o comunque non provvedessero entro il termine loro assegnato dal Sindaco. Parimenti, spetta ai famigliari dei defunti sepolti nei campi comuni, la pulizia dei tumuli ove tali defunti sono sepolti.
- d) Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune provvederà alla rimozione dei monumenti pericolanti previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove occorra, anche per pubblica affissione.
- e) L' Amministrazione Comunale non è responsabile verso le famiglie del defunto dei guasti e delle sottrazioni che si verificassero nei Cimiteri.
- f) I guasti ed i deterioramenti che fossero, anche involontariamente, cagionati nei Cimiteri dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere rimborsati dagli stessi o da quelle che risulteranno, in simili casi, civilmente responsabili per i loro rispettivi dipendenti.

- g) Nel caso in cui una croce od altra decorazione in una sepoltura minacci di cadere o in qualunque modo venga a guastarsi, i concessionari delle sepolture dovranno fare eseguire le opportune riparazioni. Non ottemperandovi sarà facoltà del Comune far eseguire le riparazioni ovvero far asportare le opere guaste e cadenti. Le spese relative saranno poste a carico dei concessionari delle sepolture.
- h) Le lapidi, le croci, i monumenti e qualunque altro ricordo posto, tanto sulle fosse comuni, quanto sulle sepolture private, non potranno essere smossi, nè modificati senza il permesso del Comune.

#### **Art. 5** *(Orari)*

- a) L'orario di apertura e chiusura del Cimitero di **Capoluogo** e del Cimitero di **Glisente** è il seguente:
  - 1) orario invernale continuato (01 Ottobre - 31 Marzo) : h. 8,00 - h. 17,30;
  - 2) orario estivo continuato (01 Aprile - 30 Settembre): h. 8,00 - h. 19,00.

Nei giorni festivi l'orario non subisce variazioni.

Il Sindaco con proprio provvedimento potrà modificare gli orari di cui sopra per garantire una maggiore apertura dei cimiteri.

I trasporti dai cimiteri per le sepolture dovranno essere eseguiti nei limiti dell'orario specificato avendo cura che i feretri vengano trasportati nel Sacro recinto almeno mezz'ora prima della chiusura del Camposanto.

## **CAPITOLO 2**

### **SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI**

#### **Art. 6** *(Campi Comuni)*

- a) I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe **e vengono dati in concessione per un periodo di anni 15** (per quelli di nuova concessione, successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento), senza alcun costo per il rilascio della stessa a carico del Concessionario.
- b) Nei campi comuni si seppelliscono le salme di tutti coloro per i quali non viene provveduto per tomba distinta. Ogni fossa è contraddistinta, a cura del Concessionario, ai sensi dell'art. 70 capo XIV del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, da un cippo portante indicazione di nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
- c) Col pagamento della tassa prevista dall'apposita tariffa, e previa autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica-Urbanistica (da richiedersi con apposito modulo da presentare in bollo) ognuno può acquistare il diritto di far collocare sulle tombe dei campi comuni, croci, lapidi ed altri ricordi. L'altezza tanto delle croci che dei monumenti ricordo non può superare i mt. 1.20 nei campi comuni per salme di adulti, e mt. 0.80 per salme di fanciulli di età non superiore ai 10 anni.
- d) **Non può** assolutamente essere eseguita la copertura della sepoltura con una lastra (lapide) unica (dimensioni **max 75%** della grandezza della tomba). **E' vietato porre** all'interno ed all'esterno del monumento ghiaia di qualsiasi diametro.  
Al momento del montaggio del monumento deve essere rispettato l'allineamento con le altre sepolture.  
L'area dell'inumazione potrà essere contornata con cordolo in marmo avente sezione massimo di cm. 3 x 10 h.  
**Non è** consentito l'uso di materiale in PVC o similare.  
Se non verrà rispettato quanto sopra riportato questo ufficio provvederà con il proprio personale a far rimuovere il monumento e a depositarlo presso il magazzino del cimitero senza che la famiglia abbia niente a pretendere.

- e) Nei campi di inumazione, si procede all'utilizzazione delle fosse (ove sia possibile) cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila, ai sensi dell'art. 69 capo XIV del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.
- f) Le fosse dovranno avere le seguenti dimensioni:
  - 1) per salme di età oltre i 10 anni: profondità mt 2, lunghezza mt 2.20, larghezza mt. 0.80; esse dovranno distare una dall'altra mt. 0.50 da ogni lato, così come previsto all'art. 72 del D.P.R. 285/90;
  - 2) per salme di fanciulli di età fino a 10 anni; profondità mt. 2, lunghezza mt. 1.50, larghezza mt.0,50 esse dovranno distare una dall'altra mt.0.50 da ogni lato, così come previsto all'art. 73 del D.P.R. 285/90.
- g) Ogni salma destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di legno ed essere sepolta in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa fossa. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile. Ciascuna fossa per inumazione, dopo la deposizione del feretro, deve essere colmata in modo che la terra ricavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

## Art. 7 (Loculi)

- a) I loculi sono costruiti dal Comune o da ditta specializzata ed autorizzata dallo stesso Comune e vengono concessi a pagamento, **per periodi di anni 35** (per quelli di nuova concessione, successivi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento), ai sensi dell'art. 92 capo XVII del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, in base all'apposita tariffa. Ogni loculo dovrà essere chiuso con lastra di marmo, fornita dal Comune e compresa nella tariffa di concessione del loculo, da collocarsi sopra la muratura fatta con mattoni pieni messi in piano, intonacati con cemento liscio, o lastra prefabbricata in calcestruzzo, ai sensi dell'art. 76, capo XV, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285. Sulla lastra, sempre a cura e spese degli interessati, verrà fatta incidere l'apposita iscrizione relativa ai dati anagrafici dei defunti
- b) Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo, sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 285/90.
- c) In caso di nuova costruzione di loculi, il Comune, con apposito provvedimento, potrà assegnare in concessione loculi, anche a persone in vita, che abbiano comunque compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che siano residenti nel Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) all'atto del rilascio della concessione, nell'ambito di una percentuale pari al 50% dei posti costituenti l'intera costruzione. Potrà essere concesso, contemporaneamente se disponibile e su richiesta dei richiedenti aventi diritto, un loculo per il coniuge.
- d) Nei loculi possono essere collocate anche urne cinerarie e cassette di resti mortali sino a capienza del sepolcro, anche in presenza di feretro. Restano a carico del privato oneri e responsabilità in merito all'apertura del loculo in argomento.
- e) È vietato deporre fiori o altri oggetti al di fuori degli appositi vasi o spazi dedicati; gli ornamenti di fiori freschi, appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe o loculi di tutti quegli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc che si estendono fuori dalle aree o posti concessi o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica ed al decoro del cimitero.

## Art. 8

### *(Tombe di Famiglia/Cappelle/Sepulture Individuali)*

- a) La concessione di Aree per Tombe di famiglia e/o Cappelle è rilasciata per la tumulazione di un numero di salme proporzionato all'area concessa.
- b) Le concessioni di Aree per la costruzione delle Tombe di Famiglia si **estinguono dopo 50 anni** e possono essere rinnovate, per lo stesso periodo, dagli eredi del concessionario aventi diritto, previo pagamento del diritto di concessione con la tariffa in vigore al momento del rinnovo.
- c) Le concessioni di Aree per la costruzione di Cappelle di Famiglia, sempre che ve ne sia la possibilità, si **estinguono dopo 75 anni** e possono essere rinnovate, per lo stesso periodo, dagli eredi del concessionario aventi diritto, previo pagamento del diritto di concessione con la tariffa in vigore al momento del rinnovo. La Cappella dovrà essere costruita nel termine di due anni dalla data del rilascio della Concessione.
- d) Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri, che si rendano necessarie sono tutte a carico dei concessionari. Le fosse dovranno avere le seguenti dimensioni:
  - per salme di età oltre i 10 anni: mt. 2,70 x 1,30;
  - per salme di età inferiore ai 10 anni: mt. 2,00 x 1,00In entrambe le sepolture si dovrà rispettare la fascia minima di rispetto su ogni lato di larghezza di cm.25.
- e) Le Concessioni cimiteriali, ad eccezione di quelle previste per sepoltura nel Campo Comune, sono a titolo Oneroso, a carico del Concessionario. Il **costo** delle concessioni cimiteriali, stabilite dalla Giunta Comunale, sarà diversificato, secondo le voci stabilite nell'allegata tabella.
- f) Nelle aree concesse per le sepolture individuali può essere autorizzata, decorso il periodo previsto dalle vigenti leggi in materia, la sepoltura di altra salma che sia parente in linea retta fino al 2° grado o (coniuge, convivente, parente in linea retta o collaterale e affine del concessionario) e previa la riesumazione della precedente salma. La concessione è subordinata al pagamento di un nuovo prezzo pari alla tariffa in vigore al momento.
- g) Analoga procedura può essere adottata, per le richieste di utilizzo di uno o più posti all'interno di tombe di famiglia e/o cappelle. In tal caso la nuova concessione è subordinata al pagamento della tariffa pari al 50% di quella prevista per i loculi di 5° fila, in vigore al momento della richiesta. La richiesta deve sempre essere espressa dal concessionario o dai suoi eredi.
- h) La domanda in bollo, con allegato disegno per la costruzione delle tombe e dei giardinetti di cui sopra verrà fatta a cura del concessionario, previa approvazione del progetto da parte del Responsabile dell'Area Tecnica. La costruzione dovrà essere fatta entro 6 mesi dall'approvazione del progetto da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, previo pagamento dei diritti di segreteria alla tariffa in vigore al momento.
- i) In caso di urgenza di concessione di area ad uso sepoltura privata la salma verrà provvisoriamente deposta in loculi (sempre che il feretro risponda ai requisiti del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285, del 10.09.1990,) per essere poi, a tempo debito, traslocato nella tomba o sepoltura individuale da costruirsi. La tumulazione definitiva deve essere effettuata entro 6 mesi. Nei casi di urgenza la salma può essere sepolta in tomba di famiglia estranea previa regolare autorizzazione del Concessionario.

- l) Nelle tombe private non si potranno deporre salme di persone estranee a quelle della famiglia che vi hanno diritto per concessione del Comune e cioè possono essere tumulate le salme:
- del concessionario - del coniuge di esso - degli ascendenti e discendenti tanto del concessionario quanto del coniuge - dei fratelli e sorelle del concessionario e del suo coniuge - dei coniugi degli ascendenti e discendenti del concessionario.
- Nel cassone preesistente è possibile collocare anche urne cinerarie e/o cassette di resti mortali, anche in presenza di feretro. Restano a carico del privato ogni onere e responsabilità in merito all'apertura del cassone in argomento.
- m) Nelle aree concesse a tempo per sepolture private (tombe, cappelle di famiglia, giardinetti, ecc.) non è consentita la tumulazione di altre salme, oltre a quelle previste dal contratto di concessione, a meno che il concessionario ne ottenga il rinnovo.
- Qualora gli aventi diritto alla concessione in una delle tombe di cui al precedente comma venissero ad estinguersi senza eredi, la tomba ritornerà in uso al Comune.
- n) Le concessioni di cui sopra non potranno formare oggetto di cessione o, comunque, di commercio, sotto comminatoria di revoca con la totale perdita del corrispettivo versato.
- Il concessionario di una sepoltura privata può permettere che in essa sia sepolto il cadavere di persona estranea alla sua famiglia. In tale caso dovrà dare per iscritto il suo consenso da presentarsi all'Ufficio Comunale; se la concessione della sepoltura è indivisa fra varie persone, occorrerà il consenso di tutti i concessionari o di chi li rappresenta.
- L'Amministrazione Comunale potrà sospendere l'uso di detta facoltà, nel caso di ripetuti consensi tali da ritenere che essi celino una vera alienazione parziale, avente caratteristica di speculazione.

#### **Art. 9**

*(Cellette Cinerarie/Ossario)*

- a) La concessione di cellette cinerarie/ossario è rilasciata previo pagamento della tariffa prevista con **durata anni 35**.
- b) Può essere assegnata una celletta cineraria, alle condizioni dell'art. 7 lettera c, adiacente a quella del defunto in previsione di futuro utilizzo da parte di persona legata da vincoli di affetto al defunto.
- c) Alla scadenza la concessione non è rinnovabile, e quanto contenuto è collocato all'interno del cinerario comune.
- d) La concessione dà diritto alla tumulazione delle ceneri della sola salma della persona indicata nell'atto, dei parenti di primo grado e del coniuge della stessa.

#### **Art. 10**

*(Casi Speciali)*

- a) Può essere consentito in casi particolari l'acquisto in comune, tra non più di due famiglie, dell'area per la costruzione di un'unica tomba comune, al prezzo stabilito delle tariffe vigenti. In tal caso il diritto di tumulazione, su tali tombe, è limitato al concessionario, suo coniuge e figli.
- b) Potrà inoltre essere consentita la cessione della proprietà della tomba ad una sola famiglia, nel quale caso però il nuovo proprietario dovrà corrispondere al Comune metà del prezzo dell'acquisto del terreno inerente alla sua parte stabilito dalle tariffe vigenti.

#### **Art.11**

*(Concessioni in Scadenza relative ai Loculi-Tombe di Famiglia-Cappelle)*

- a) le sepolture con **Concessione in scadenza** sono segnalate a mezzo di affissioni di avvisi nelle aree cimiteriali interessate, all'Albo Pretorio e nel sito Internet Ufficiale, **con preavviso di almeno 03 mesi** dal periodo di esumazione e con l'indicazione delle salme e/o dell'area soggetta all'intervento. Gli interessati sono tenuti a comunicare il proprio domicilio e recapito telefonico al fine di consentire eventuali comunicazioni personali relative alle operazioni di esumazione.

- b) qualora **non** siano stati rintracciati parenti del defunto o nessuno di essi abbia manifestato interesse, l'Ufficio Cimiteri è autorizzato:
- 1) a collocare i resti in ossario comune, nel caso in cui siano decorsi almeno 20 anni di permanenza del defunto all'interno del loculo, e la salma risulti completamente mineralizzata;
  - 2) a procedere alla cremazione dei resti inconsunti, nel caso in cui siano decorsi almeno 20 anni di permanenza del defunto all'interno del loculo, e la salma non risulti completamente mineralizzata;
  - 3) a procedere alla sepoltura in campo comune della salma, nel caso in cui non siano decorsi almeno 20 anni di permanenza del defunto all'interno del loculo.
- c) alla scadenza della concessione il/la Loculo/Tomba/Cappella/Ossario ritorna nella piena disponibilità del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) nelle stesse condizioni in cui è stato concesso e deve essere riposizionata una nuova lastra di chiusura (totalmente integra), in caso contrario il concessionario o i parenti del defunto sono comunque tenuti al pagamento delle tariffe fino al momento dell'adempimento.
- d) I concessionari o i suoi eredi che non hanno utilizzato l'area e/o il loculo avuto in concessione in tutto o in parte, possono richiedere al Comune la restituzione di una somma pari all'80% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione del contratto, rapportata agli anni di non utilizzo ( es.: importo pagato € 2.000,00 x 80% = € 1.600,00, Importo max rimborsabile / anni concessione x anni concessione non usufruiti).  
In tal caso l'area e/o il loculo ritorna in piena disponibilità del Comune e su di esso potrà stipulare un nuovo contratto di concessione.

## **Art. 12**

*(Mantenimento delle concessioni perpetue).*

- a) Nel caso di loculi / cellette Ossari, assegnati con concessione perpetua prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n.° 803 del 21.10.1975, tale concessione decade in caso di estumulazione della salma o dei resti per qualsiasi motivo. La nuova assegnazione è soggetta a durata temporanea.
- b) La rinuncia alla concessione perpetua di loculo o celletta costituisce titolo per ottenere un rimborso come specificato nell'art. 11 comma d). Il loculo o celletta resisi disponibili rientrano nella disponibilità del Comune per una nuova assegnazione.
- c) La concessione perpetua di Aree Tombe e/o Cappelle di famiglia decade in caso di mancata ottemperanza a quanto previsto dal successivo art. 13, o qualora non risultino in vita gli aventi diritto e/o loro eredi.

## **Art. 13**

*(Manutenzione).*

La manutenzione delle sepolture in concessione spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate e per tutto quanto a loro dato in concessione. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune di Castelletto Sopra Ticino ritenesse di prescrivere sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.

## **Art. 14**

*(Durata - Estinzione di concessioni cimiteriali)*

- a) Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.
- b) Le concessioni si **estinguono**:
  - 1) alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
  - 2) con la soppressione del cimitero;
  - 3) per revoca di cui al comma c).

- c) Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico-artistico. Le zone e i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico-artistico sono individuate nel Piano Regolatore Cimiteriale.

## **Art. 15**

### *(Revoca -Decadenza di concessioni cimiteriali)*

- a) La **Revoca - decadenza** della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi previsti dal D.P.R. 285 del 10.09.1990 e s. m. e i.:
- 1) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione (art. 92 c. 4);
  - 2) realizzazione di ulteriori posti salma (art. 94 c. 2);
  - 3) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati (art. 92 c. 3);
  - 4) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto (art. 63) o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 4;
  - 5) per le concessioni anteriori alla data del 10.09.1990, di durata superiore ai 99 anni, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. I tre presupposti (superamento di 50 anni dall'ultima tumulazione, grave insufficienza del cimitero, impossibilità di ampliamento), debbono concorrere tutte (art. 92 c. 2);
  - 6) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dalla concessione;
  - 7) in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.
- b) Il provvedimento di decadenza della concessione è adottato previa diffida al concessionario o agli aventi diritto in quanto reperibili, affinché provvedano alla prescritta manutenzione. In caso contrario la diffida è affissa sulla sepoltura interessata nonché all'Albo Pretorio e segnalata nel sito Internet Ufficiale.
- c) Al fine di poter emettere il provvedimento di Decadenza della concessione, comprese quelle perpetue, l'Ufficio dovrà procedere, prima di dichiarare l'irreperibilità degli aventi titolo, e quindi alla riacquisizione delle tombe, attraverso lo strumento della determina dirigenziale, in cattivo stato di conservazione al demanio comunale, per poi o demolirle o riassegnarle con nuova concessione, previo restauro conservativo.
- d) Dovranno essere eseguite tutte le ricerche del caso per individuare eventuali eredi della Concessione (anagrafe tributaria – esposizione di cartelli presso la Tomba/Cappella- albo comunale – sito internet comunale) al fine di informarli dell'ingiunzione di eseguire opere di manutenzione e conservazione.
- e) Se gli aventi causa non hanno provveduto alla destinazione del sepolcro per il tempo successivo alla loro morte (a seconda della natura familiare o ereditaria imposta al sepolcro al momento della sua costruzione) incaricando, ad esempio, una fondazione di occuparsi della manutenzione della tomba, con opportuna pubblicità-notizia della decisione assunta al comune, si presume vi sia l'abbandono amministrativo e si può quindi pronunciare la decadenza della concessione.

## **CAPITOLO 3**

### **SERVIZI CIMITERIALI**

#### **Art.16** (Esumazioni)

#### **Art.16** (Esumazioni)

a) Le **esumazioni**<sup>1</sup> saranno possibilmente fatte nelle prime ore del mattino con la maggiore sollecitudine e possono essere presenti, oltre al custode/seppellitore uno o più rappresentanti della famiglia del defunto.

b) Allorché vengano eseguite le **esumazioni ordinarie**, ai sensi dell'art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10.09.1990, n. 285, o quelle dipendenti dalla fine delle concessioni di cui al presente regolamento, **decorso il periodo di 15 anni**, le lapidi, monumenti, urne e ricordi inerenti, restano di spettanza ineccepibile del Comune, quando sia riuscito infruttuoso l'invito ai parenti di ritirare detti oggetti nel termine che sarà fissato.

c) Detto materiale sarà in seguito conferito in apposite discariche, e le relative spese poste a carico degli interessati.

d) Le ossa provenienti dalle esumazioni ordinarie, da eseguirsi dopo un periodo non inferiore a **15 anni** nei casi di inumazione, devono essere diligentemente raccolte e deposte nell'ossario comune od in quello particolare delle sepolture private.

e) Tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriali sono equiparati a rifiuti speciali ai sensi della normativa vigente e devono essere pertanto smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Le **esumazioni straordinarie**, ovvero le traslazioni di salme prima della scadenza ordinaria della sepoltura pari a 15 anni, possono avvenire dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco, per il trasporto di salme in altre sepolture, o per trasferimento in altro cimitero o per cremazione.

f) Le **esumazioni straordinarie** non possono essere eseguite, a meno che non siano ordinate dall'Autorità Giudiziaria, nei mesi da Maggio a Settembre e quando si tratti di salme di persone morte di malattie infettive contagiose, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte o previo parere favorevole dell'Ufficio Sanitario.

#### **Art.17** (Estumulazioni)

a) Le **estumulazioni**<sup>2</sup>, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

b) Nel caso in cui, trascorso il periodo suddetto, la salma risulti indecomposta, il feretro estumulato dalle tombe di famiglia e/o loculi deve essere inumato nel terreno per un periodo minimo di cinque anni, dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

c) Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette di zinco.

d) L'operazione di **estumulazione straordinaria**, quando viene eseguita **prima della scadenza del contratto di concessione, può essere autorizzata dal Sindaco prima dello scadere del periodo della Concessione e in qualsiasi periodo dell'anno, nei seguenti casi:**

---

<sup>1</sup> L'esumazione è l'operazione cimiteriale che consente di recuperare la salma ormai sepolta nel terreno.

<sup>2</sup> L'estumulazione è l'operazione cimiteriale che consente di recuperare le spoglie del feretro sepolto all'interno di un loculo di calcestruzzo o di una tomba di famiglia.

- 1) **decorso** il periodo di ordinaria tumulazione, pari a 20 anni (quando la salma inumata viene ormai considerata “resto mortale” – **art. 3. Comma 1b del DPR n. 254/2003**), a richiesta dei familiari, al fine di consentire il trasferimento ad altra sepoltura nello stesso cimitero o in altro cimitero.

Il trasferimento ad altro cimitero (al di fuori del Comune) potrà avvenire, a condizione che l'Autorità sanitaria, aperto il tumulo, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in un'altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora l'Autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa sistemazione del feretro in una ulteriore cassa di zinco.

- 2) decorso il periodo di ordinaria tumulazione, pari a 20 anni (quando la salma inumata viene ormai considerata “resto mortale” – **art. 3. Comma 1b del DPR n. 254/2003**), a richiesta dei familiari, qualora il cadavere non risulti completamente scheletrizzato, per consentire la **cremazione** dei resti.

Tutti i **costi** relativi alle operazioni di estumulazione salma straordinaria sono a carico del familiare richiedente.

**Art.18**  
(Trasporti)

- a) Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione Internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una in metallo e l'altra di legno massiccio.
- b) La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
- c) Per il trasporto da un Comune ad un altro che disti non più di 100 Km., salvo i casi di morti di malattie infettive diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
- d) L'incaricato del trasporto di una salma fuori dal Comune deve essere unito della prescritta autorizzazione.
- e) Il trasporto delle salme, è a carico del Comune, nel caso di decesso di persone nel territorio Comunale, per qualsiasi causa, e deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del Servizio, il tutto in osservanza all'art. 19 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990.

**Art.19**  
(Permessi)

- a) Nessuna salma può essere chiusa in cassa od essere sottoposta ad autopsia, ad imbalsamazione a trattamenti conservatori, congelamento in frigorifero, né essere inumata, tumulata, cremata prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento od altro, con note tanatologiche assolutamente sicure, accertate dal medico necroscopo.
- b) In casi di morte improvvisa ed in quelli in cui non si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà protrarsi fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non avverta prima sicuri segni di iniziale putrefazione della salma.
- c) Nessuna salma può essere ricevuta dal custode del Cimitero per essere sepolta se non sia accompagnata dal permesso dell'Ufficiale di Stato Civile. Tale atto sarà ritirato dal custode del Cimitero alla consegna di ogni singola salma.  
Uguale procedimento deve applicarsi anche trattandosi di aborto o di nato morto.
- d) E' proibito interrompere o disturbare in qualsiasi modo il regolare andamento del convoglio funebre o del corteo.
- e) Nessun cadavere può essere ricevuto dal custode del Cimitero per esservi sepolto, se non sia accompagnato dal permesso dell'Ufficiale di Stato Civile, di cui all'art. 141 dell'Ordinamento dello Stato Civile.
- f) Nei casi di morte per malattia infettiva - diffusa o di rapida putrefazione della salma, o in ogni altro caso in cui speciali circostanze, escludendo ogni dubbio sulla morte, richiedano urgente sepoltura della salma, il Sindaco, su proposta scritta dell'Autorità Sanitaria competente, può abbreviare i termini di osservazione a meno di 24 ore.  
Si avrà poi sempre riguardo al disposto dell'articolo 144 dell'ordinamento dello Stato Civile quanto all'intervento del Magistrato o dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
- g) Durante il periodo di osservazione la salma dovrà essere posta in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Per le salme di deceduti per malattie infettive-diffusive saranno trasportati direttamente al Cimitero e si osserverà quanto dispone il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 ed eventuali prescrizioni dettate dalle Autorità Sanitarie.

## **Art.20**

### *(Tempi di seppellimento)*

- a) Le cerimonie funebri pomeridiane non potranno essere effettuate più di due al giorno articolate nel seguente modo:
- 1) nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre la prima alle ore 14,30 e la seconda alle ore 16,00. L'eventuale terza cerimonia viene rinviata alle ore 10,00 del mattino successivo.
  - 2) Nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo la prima funzione alle ore 14,00 e la seconda alle ore 15,30. L'eventuale terza cerimonia è rinviata alle ore 10,00 del giorno successivo.
- b) Si può derogare ai suddetti orari, solo in casi particolari e/o esigenze dei familiari, nonché per impossibilità o impedimento dei sacerdoti.
- c) Il Comune garantisce il servizio funebre e il seppellimento nel campo comune di salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari di residenti nel Comune di Castelletto Sopra Ticino; con successivo atto della Giunta Comunale sono individuati i criteri per individuare gli aventi diritto. L'impresa affidataria del servizio funebre, per i soggetti sopra citati, sarà individuata con determinazione del Responsabile del Servizio.

## **CAPITOLO 4**

### **GESTIONE INTERNA CIMITERO**

## **Art. 21**

### *(Doveri del Custode)*

- a) E' dovere del custode -seppellitore:
- 1) ritirare e conservare l'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile (art. 141 dell'Ordinamento di Stato Civile) di cui all'art. 32 del presente regolamento di Polizia Mortuaria;
  - 2) effettuare l'iscrizione giornaliera, su apposito registro di :
    - eseguire le inumazioni precisando il nome, il cognome, l'età, il luogo di nascita del defunto, l'anno, il giorno e l'ora di inumazione, il numero d'ordine dell'autorizzazione di seppellimento;
    - eseguire le tumulazioni con le stesse modalità, delle persone le cui salme vengono tumulate, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti e con il numero che consenta l'esatta collocazione della sepoltura;
    - qualsiasi variazione avvenuta in seguito a esumazione, estumulazione, trasporti di salme, ecc.
  - 3) consegnare ad ogni fine anno al Comune un esemplare dei registri per essere conservato negli archivi;
  - 4) vigilare e curare che non si verifichino inadempienze all'interno dei Cimiteri..
  - 5) sorvegliare sulla conservazione dei monumenti, dei fabbricati e dei viali interni dei Cimiteri, informando subito il Sindaco o l' Ufficio di Polizia Urbana, di ogni deterioramento o irregolarità;
  - 6) visitare le fosse riempite di fresco per otturare, con terra vagliata ed umida, le screpolature che si fossero manifestate nel terreno e riparare qualsiasi guasto avvenuto;
  - 7) effettuare la corretta tumulazione dei feretri in tombe di famiglia, loculi o cripte;
  - 8) effettuare il taglio dell'erba, e l'eventuale diserbo nei campi comuni, la potatura delle piante, il taglio delle siepi e lo spargimento di ghiaietto nei viali dei Cimiteri;
  - 9) tenere puliti i canali di scolo ed i sentieri, estirpare l'erba che dovesse vegetare nei viali interni delle sepolture comuni e di quelle private.

- 10) Il custode è altresì tenuto all'osservanza ed al rispetto del presente Regolamento e di quello speciale approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.
- b) Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale affidare ad una ditta appaltatrice la gestione di tutti servizi cimiteriali, comprese le mansioni del custode.

#### **Art. 22**

*(Locale deposito)*

In mancanza del locale di deposito di osservazione, saranno ricevute nella camera mortuaria e tenute in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di:

- 1) persone morte in abitazioni anguste, che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso il mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- 2) persone morte in seguito a qualsiasi causa sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- 3) persone ignote di cui si debba provvedere al riconoscimento;
- 4) persone morte che dovranno essere trasportate ai forni crematori.

#### **Art. 23**

*(Disposizione per il seppellimento)*

- a) Appena deposto il feretro nella fossa, questa dovrà essere riempita di terra, leggermente compressa. Ogni qualvolta si deporrà una salma in una tomba di famiglia, appena tolto il coperchio alla stessa si dovranno adottare le opportune misure per disperdere gli eventuali miasmi. Il seppellitore non potrà discendere nella tomba se non rimane acceso un lume che prima verrà calato in essa.
- b) E' severamente proibito, al seppellitore o a chiunque altro, sottrarre qualunque oggetto appartenente alle salme.
- c) Il cancello del Cimitero deve essere chiuso a chiave alla sera e riaperto al mattino secondo l'orario stabilito all'art. 5.
- d) Il custode seppellitore sarà tenuto all'esatta osservanza del presente Regolamento e di quello di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285 del 10.09.1990, nonché delle norme generiche stabilite dal Regolamento organico del Comune.

### **CAPITOLO 5**

#### **CREMAZIONI E MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI**

#### **Art. 24**

*(Impianto di Cremazione)*

Il Comune fino a quando non potrà disporre di un proprio impianto di cremazione, si avvale del o degli impianti funzionali più facilmente raggiungibili, da individuare con appositi atti della Giunta Municipale.

## **Art. 25**

### *(Autorizzazione alla Cremazione)*

- a) L'autorizzazione alla cremazione, è rilasciata ai sensi dell'art. 79, comma 1, del D.P.R. 285/90.
- b) Sia per l'autorizzazione di cui al precedente comma a) che per l'affidamento delle ceneri di cui ai successivi commi si dovrà provvedere secondo le modalità previste dalla Legge 30 Marzo 2001, n° 130 e delle Leggi Regionali vigenti, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", oltretutto nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 1 ° Luglio 2002 del Ministro dell'Interno. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
  - 1) tumulata nei loculi, tombe di famiglia, cellette ossario;
  - 2) consegnata al soggetto affidatario di cui al successivo comma;
- c) Il soggetto affidatario può essere una persona tra gli aventi diritto, scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà.
- d) La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna, tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
- e) Le ceneri, per volontà dell'estinto o qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, verranno disperse nel cinerario comune situato all'interno del cimitero di capoluogo.
- f) Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria
- g) La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Dirigente del Servizio incaricato che ha autorizzato la cremazione. In tal caso le ceneri verranno conservate negli appositi spazi cimiteriali.

## **Art. 26**

### *(Rilascio Autorizzazione alla Cremazione)*

- a) Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130.
- b) La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo o similare, contenente tutti i dati richiesti. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

## **Art. 27**

### *(Destinazione delle Ceneri)*

Nel rispetto della volontà del defunto, l'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- 1) tumulata nei loculi, tombe di famiglia, cellette ossario;
- 2) interrate all'interno del cimitero in un'area a ciò destinata;
- 3) disperse;
- 4) consegnata al soggetto affidatario per la conservazione in luogo idoneo.

## **Art. 28**

### *(Affidamento e Dispersione Ceneri)*

L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n.130 e dalla L.R. Piemonte n. 20 del 31/10/2007, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo comma.

## **Art. 29**

### *(Mancata individuazione Affidatario)*

- a) Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
  - 1) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
  - 2) dall'esecutore testamentario;
  - 3) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
  - 4) dal tutore di minore o interdetto;
  - 5) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.
- b) Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.
- c) L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

## **Art. 30**

### *(Iscrizione ad Associazione)*

- a) Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.
- b) La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna, tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

## **Art. 31**

### *(Dispersione Ceneri)*

- a) In presenza di volontà espressa dal defunto, nel rispetto dei principi e delle tipologie previsti dalla L. 130/2001, le ceneri possono essere disperse:
  - 1) in area delimitata all'interno del cimitero, munita di apposita indicazione, che assume la funzione di cinerario comune, ai sensi dell'art. 80, comma 6, del DPR 285 del 1990;
  - 2) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi
  - 3) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro; 1. Per la dispersione delle ceneri in natura si richiama l'art. 4 commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 20/2007.

- b) La dispersione delle ceneri in natura è consentita:
- in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
  - in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
  - nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
  - nei fiumi;
  - nei luoghi previsti dalla normativa statale
- c) La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
- d) La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in edifici o altri luoghi chiusi.
- e) Al di fuori del cimitero, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
- f) E' vietata la dispersione in aria (al vento).
- g) L'esecutore della dispersione delle ceneri deve presentare apposita istanza al Comune di decesso, allegando la manifestazione di volontà da parte della persona defunta, oppure la dichiarazione resa davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal Comune, fornendo le seguenti informazioni e dichiarazioni:
- dati anagrafici, grado di parentela con il defunto, assenza di eventuali sue disposizioni testamentarie contrarie alla dispersione e dichiarazione di assenza di eventuali ulteriori soggetti aventi titolo di esecutore alla dispersione;
  - impegno ad eseguire personalmente la dispersione nel rispetto della L.R. 20/2007 e del presente regolamento;
  - impegno a consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione, qualora sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati;
  - indicazione del termine e del luogo ove le ceneri verranno disperse o in via alternativa l'impegno-a comunicare al Comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri;
  - in caso di richiesta di dispersione in area privata, dichiarazione autenticata del proprietario o dei proprietari del terreno che asseriscano: > di essere a conoscenza della volontà di dispersione e che vi acconsentono; > che la dispersione delle ceneri non è oggetto di alcuna attività con finalità di lucro;
  - dichiarazione di assenza di corresponsione a proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa di alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione;
  - la conoscenza delle norme circa i reati previsti sulla dispersione delle ceneri e sulla profanazione delle urne cinerarie;
  - l'impegno a non affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone;
  - l'insussistenza di impedimenti alla dispersione delle ceneri da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
  - l'indicazione del luogo dove verrà conservata l'urna cineraria vuota, ovvero le modalità di smaltimento della stessa nel rispetto della normativa vigente.
- h) L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
- i) La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
- j) Le ceneri, per volontà dell'estinto o qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, verranno disperse nel cinerario comune situato all'interno del cimitero di capoluogo.

- k) Non è consentita la dispersione di ceneri precedentemente oggetto di affidamento, salvo che la volontà del defunto sia all'affidamento che alla dispersione sia evincibile da documentazione testamentaria conosciuta successivamente all'affidamento.

## **Art. 32**

### *(Consegna e affidamento Ceneri)*

- a) Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nell'apposita area cimiteriale. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
- b) L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire, nel rispetto totale della volontà del defunto, a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
- c) La consegna dell'urna cineraria non può avvenire per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni<sup>3</sup>.
- d) La cremazione dei resti mortali ed ossa inconsunti, rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni, è autorizzata dall'Ufficio Comunale su richiesta degli aventi titolo o d'ufficio, previo assenso degli aventi titolo. In tali casi non è necessario il certificato dell'Autorità Sanitaria o il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, ma non è ammessa dispersione o affidamento delle ceneri, bensì solamente la tumulazione in tomba privata/Loculo/ossario in concessione o in Ossario Comune.
- e) In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
- f) I soggetti di cui al comma precedenti presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
- g) L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
- h) Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve indicare per iscritto:
- 1) i dati anagrafici e la residenza;
  - 2) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale procedente;
  - 3) il luogo di conservazione;
  - 4) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
  - 5) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui non intendesse più conservarla;

---

<sup>3</sup> In conformità al Parere n. 69 rilasciato dalla Regione Piemonte in virtù del quale: *“(omissis) le richieste di affido o dispersione di ceneri derivanti da cremazione, a seguito di esumazioni o estumulazioni, non possono essere accolte, in quanto rappresentanti volontà del defunto difformi dalla sepoltura inizialmente scelta all'atto del decesso. Gli interventi del coniuge o dei parenti devono essere letti come interpreti coerenti della volontà del defunto.”*

- 6) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- 7) l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di conservazione;
- 8) la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.
- 9) Caratteristiche dell'urna cineraria: Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria in materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e il luogo e la data di morte del defunto.



**Art. 33**  
*(Identità delle Ceneri)*

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. A richiesta degli interessati, l'urna è collocata nel cimitero nelle cellette ossario, l'urna può essere collocata altresì nei loculi, nelle sepolture private, anche in presenza di un feretro, sino alla capienza del sepolcro.

**Art. 34**  
*(Conservazione dell'Urna)*

- a) La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
- b) Sono vietati il deposito o la custodia di urne in luoghi diversi dal domicilio della persona che si è assunta - all'atto dell'autorizzazione - la responsabilità della loro conservazione fuori dal cimitero. Sono esclusi quali luoghi di conservazione le aree cortilizie, i giardini di proprietà o condominiali, nonché manufatti esterni all'abitazione di domicilio o di pertinenze della stessa quali cantine o autorimesse.
- c) L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
- d) L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
- e) L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
- f) Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
- g) Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.
- h) L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione. Il Comune di provenienza deve rilasciare l'autorizzazione al trasporto dell'urna.

**Art. 35**  
*(Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di Urna)*

- a) Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
- b) Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al comma 2 art. 44.
- c) Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il comune procede alla dispersione nell'apposita area cimiteriale trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.
- d) La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa al Dirigente del Servizio incaricato che ha autorizzato la cremazione. In tal caso le ceneri verranno conservate negli appositi spazi cimiteriali.

**Art. 36**  
*(Vigilanza - sanzioni)*

- a) Chiunque viola le disposizioni di cui al presente regolamento, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto all'applicazioni delle sanzioni amministrative.
- b) Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
- c) Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo II della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

**Art. 37**  
*(Contenuto Urna)*

- a) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- b) A richiesta degli interessati, l'urna è collocata nel cimitero nelle cellette ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata (ogni loculo distinto potrà contenerne fino alla capienza dello stesso).

**Art. 38**  
*(Istituzione del registro per la cremazione)*

- 1. E' istituito, ai sensi della L.R. N. 3 del 11/03/2015, il registro comunale per la cremazione, tenuto dall'Ufficio di Stato Civile.
- 2. Nel registro sono annotate, su richiesta dei residenti nel Comune, le modalità con le quali i cittadini hanno manifestato la propria volontà ad essere cremati. L'iscrizione nel registro non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, che deve essere espressa secondo quanto indicata dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001 n. 130 e dalla legge regionale n. 20 del 31 ottobre 2007.
- 3. Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo ai sensi dell'art. 602 del Codice Civile, il richiedente può consegnare all'Ufficiale di Stato Civile l'atto contenente la volontà di essere cremato, unitamente all'indicazione di colui che sarà esecutore delle proprie volontà e che si occuperà della pubblicazione del testamento a propria cura e spese.
- 4. L'Ufficio di Stato Civile rilascerà ricevuta informando il cittadino che quanto indicato dalla Legge Regionale n. 20 del 31 ottobre 2007, modificata dalla Legge Regionale n. 3 dell'11 marzo 2015, avrà unicamente valore nella Regione Piemonte. Nel caso di trasferimento in altro Comune della Regione lo stesso dovrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza perdendo l'efficacia dell'iscrizione fatta nel Comune di Castelletto Sopra Ticino.
- 5. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di Castelletto Sopra Ticino al Comune di nuova residenza, sempre nell'ambito della Regione Piemonte, può avvenire d'ufficio qualora non vi provveda l'interessato.
- 6. I dati relativi all'affidamento dell'urna cineraria, di rinuncia e di dispersioni delle ceneri sono annotati in apposito registro, che provvede a tenere traccia dell'evenienza presso l'ufficio di stato civile ai fini di successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio dell'affidatario. Nel registro devono essere riportati i dati riguardanti: l'affidatario dell'urna; l'indirizzo di residenza o domicilio dell'affidatario e ogni una successiva variazione; i dati anagrafici del defunto cremato; il luogo di conservazione dell'urna cineraria; la data e il luogo di eventuale dispersione delle ceneri; la data di recesso/decesso dell'affidatario con indicazione dei dati anagrafici dell'affidatario subentrante o del luogo e data di tumulazione.

7. In qualsiasi momento il soggetto iscritto nel registro per la cremazione può richiedere la cancellazione dell'iscrizione stessa o la modifica delle annotazioni di cui al comma 4.
8. In caso di tenuta dei registri di cui al presente comma con supporto informatico, copia del documento verrà annualmente consegnata per la conservazione.

## **CAPITOLO 6**

### **DISPOSIZIONI GENERALI – NORME FINALI**

#### **Art. 39** *(Diritto alla sepoltura)*

- a) Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
  - 1) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - 2) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
  - 3) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
  - 4) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 19 e i resti mortali delle persone sopra elencate.
- b) Qualora, a richiesta delle famiglie ed osservate le disposizioni del caso, le salme tumulate nei loculi e nei sepolcri vengano estratti dagli stessi e trasportati altrove, il loculo o la cella rimasta vuota ritorna a completa disposizione del Comune, senza alcun diritto da parte degli interessati a qualsiasi indennizzo o compenso. Il Comune potrà disporre una nuova concessione, previo pagamento del dovuto.
- c) Nel caso di concessione perpetua concessa nel periodo antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, qualora venissero ad estinguersi gli eredi aventi diritto del concessionario di sepolture in aiuole avute in concessione perpetua e trascorsi **35** anni dall'ultima tumulazione, l'area ad essa destinata ritornerà di piena ed incontestabile proprietà del Comune che provvederà a nuova concessione previa esumazione dei resti e loro collocazione nell'ossario comune.
- d) Tutte le concessioni cimiteriali sono rilasciate solo ai residenti nel Comune di Castelletto Sopra Ticino o alle persone nate nel Comune stesso. Sono altresì rilasciate a richiedenti non residenti o non nate nel Comune di Castelletto Sopra Ticino per la sepoltura di loro parenti, affini o conviventi nati o in vita residenti nel Comune di Castelletto Sopra Ticino.

#### **Art. 40** *(Contravvenzioni)*

I contravventori saranno puniti ai sensi degli artt. 344 e 358 del precitato T.U. delle Leggi Sanitarie, in quanto non costituiscono reati previsti e puniti dal vigente Codice Penale.

Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento stabilito dagli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 03/03/1934 n. 383.

#### **Art. 41** *(Trasporto di Salma-Resti-Ceneri, da e per l'estero)*

Il trasporto di Salma, resti mortali o ceneri all'estero è autorizzato dal Comune dove è avvenuto il decesso (Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285, art. 27 e 29) tramite:

- il **passaporto mortuario** se il defunto è diretto in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 (Regio Decreto del 01/07/1937, n. 1379): Austria, Belgio, Cile, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo-Ex Zaire, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia

- un **decreto di autorizzazione al trasporto all'estero** se il defunto è diretto in uno dei Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937. In questo caso occorre anche il nulla osta dell'Autorità diplomatica in Italia (Ambasciata, Consolato) del Paese dove è destinato il defunto.

#### **Art. 42**

*(Concessioni in Scadenza)*

- a) Per le concessioni in scadenza di Loculi/Aree Tombe di Famiglia/Ossarini/cappelle, escluse le perpetue, l'Amministrazione valuterà annualmente **la possibilità di rinnovo** delle stesse in base alla disponibilità dei posti liberi nei due Cimiteri.
- b) In caso di impossibilità al rinnovo, come sopra evidenziato, con apposita Delibera verrà stabilito il mancato rinnovo della Concessione e pertanto il relativo posto dovrà essere liberato. I resti mortali non mineralizzati si potrà scegliere di porli nel campo, per un periodo di tempo necessario da valutare al momento dell'estumulazione, oppure procedere alla cremazione e successivo collocamento delle ceneri o in ossario/cinerario (oneri a carico concessionario) o nell'ossario comune (oneri a carico del Comune).

#### **Art. 43**

*(Norme finali)*

- a) Per quanto non previste nel presente Regolamento si richiamano le disposizioni del regolamento speciale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e con successiva Circolare del 24.06.1993 n. 24, della L.R. Piemonte n. 20 del 31/10/2007.
- b) Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno in cui è divenuta esecutiva la Delibera di Consiglio, avente per oggetto la sua approvazione.
- c) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia ogni altra diversa disposizione regolamentare interna precedentemente prevista.

| TABELLA TIPOLOGIA CONCESSIONI CIMITERIALI         |  |
|---------------------------------------------------|--|
| AREE CIMITERIALI                                  |  |
| AREA PER CAPPELLA                                 |  |
| AREA PER TOMBA INTERRATA A UN POSTO               |  |
| AREA PER TOMBA INTERRATA A 2 POSTI PERPENDICOLARI |  |
| AREA PER TOMBA INTERRATA A 2 POSTI PARALLELI      |  |
|                                                   |  |
| LOCULI PIANO RIALZATO (Settore 5 e Settore 6)     |  |
| 1^ FILA                                           |  |
| 2^ FILA                                           |  |
| 3^ FILA                                           |  |
| 4^ FILA                                           |  |
| 5^ FILA                                           |  |
|                                                   |  |
| LOCULI PIANO SEMINTERRATO (Settore 6)             |  |
| 1^ FILA                                           |  |
| 2^ FILA                                           |  |
| 3^ FILA                                           |  |
| 4^ FILA                                           |  |
|                                                   |  |
| LOCULI PIANO INTERRATO (Settore 5)                |  |
| 1^ FILA                                           |  |
| 2^ FILA                                           |  |
| 3^ FILA                                           |  |
| 4^ FILA                                           |  |
|                                                   |  |
| OSSARI PIANO SEMINTERRATO (Settore 6)             |  |
| 1^ FILA                                           |  |
| 2^ FILA                                           |  |
| 3^ FILA                                           |  |
| 4^ FILA                                           |  |
| 5^ FILA                                           |  |
| 6^ FILA                                           |  |
| 7^ FILA                                           |  |
| 8^ FILA                                           |  |
|                                                   |  |
| OSSARI PIANO INTERRATO (Settore 5)                |  |
| 1^ FILA                                           |  |
| 2^ FILA                                           |  |
| 3^ FILA                                           |  |
| 4^ FILA                                           |  |
| 5^ FILA                                           |  |
| 6^ FILA                                           |  |
| 7^ FILA                                           |  |
|                                                   |  |
| OSSARI Fila Unica (Settore 7)                     |  |
| 4^ FILA                                           |  |